

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 620 del 03-10-2024

N. Settore 247

Data emissione

03-10-2024

Oggetto:

: Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa CIG: B33BE96F56

LA RESPONSABILE

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 e 9 lett. e della legge 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile dell'Area;

Con delibera della G .M. n.94 del 19 /09/2024 è stata attribuita alla Responsabile Area Vigilanza, Servizi Sociali, Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo la dotazione finanziaria di € 75.600,40 (settantacinquemilaseicento/40) di cui € 28.441,40

(ventottomilaquattrocentoquarantuno/40) per il periodo ottobre - dicembre 2024 ed € 47.159,00 (quarantasettemilacentocinquantanove/00) per il periodo gennaio - maggio 2025 per il servizio di trasporto alunni pendolari che nell'anno scolastico 2024/2025 frequenteranno la Scuola Secondaria di II grado Statale e Paritaria nei Comuni di Ragusa e di Modica;

la L. R. n. 24/73 recita: "La Regione Siciliana garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito alla scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel Comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali;

All'art. 9 della L.R. n° 14/2002 concernente il " trasporto gratuito alunni scuola dell'obbligo e media superiore che ha modificato gli artt. 1 e 2 della L.R. n° 24/73, si prevede:

al comma 5 che: il contributo per il trasporto è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana;

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 620 del 03-10-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

al comma 6 che "Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente".

Richiamati:

□ La legge regionale 2.1.1979 n. 1 avente ad oggetto "Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali" che all'art. 6 recita:

In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori,[.....].

□ II D. Lgs. N. 112/1998 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che in materia di "Istruzione Scolastica" ha previsto specifici trasferimenti di compiti e funzioni in capo ai comuni;

Richiamati:

□ La L.R. n.1 del 2024 art.2 comma 13 in cui la Regione Siciliana ha indicato le modalità di assegnazione, attraverso i Comuni, delle risorse finanziarie 2024 per il trasporto extraurbano degli studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado;
 □ La circolare esplicativa n. 17 del 30.08.2024 in cui si prevede la gratuità del servizio trasporto alunni pendolari delle scuole secondarie di secondo grado alle famiglie il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, pari o inferiore a €10.632,94;

Considerato che questo Ente in passato, ha garantito a tutti gli studenti il trasporto scolastico gratuito e a seguito della circolare testè citata è garantito soltanto ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità , pari o inferiore a €. 10.632,94;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 riguardante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D. Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017 che dispone in materia di "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107" in relazione al quale gli enti locali sono tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti, ed in particolare:

Art. 2. Servizi

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:

a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

Art. 3. Beneficiari

- 1. I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente.
- Art. 5. Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità
- 1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della <u>legge 28 dicembre 2015, n.</u> 221.
- 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
- 3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Richiamato il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, che ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale non comprendendo il servizio di trasporto scolastico. Ciò ha determinato l'univoco orientamento giurisprudenziale, che ha ritenuto che «il servizio di trasporto scolastico sia pleno iure un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale» (cfr., Corte dei conti, Sezioni regionali di controllo: Campania, deliberazione. n. 222/2017; Sicilia, deliberazioni n. 115/2015/PAR e n. 178/2018/PAR; Piemonte, deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR);

Atteso, altresì, che osta alla qualificazione del servizio di trasporto scolastico come "servizio pubblico a domanda individuale" la circostanza che la sua erogazione è doverosa per legge, riconducendo il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito (art. 34 e 3 della Costituzione);

Considerato che, dall'analisi contestuale degli art. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 67/2013, emerge che il servizio di che trattasi, per le sue peculiari caratteristiche, assolve alle funzioni di servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino;

Atteso che il combinato disposto della normativa precitata dispone che il servizio di trasporto scolastico può essere erogato in forma gratuita, oppure con contribuzione delle famiglie: in tal caso previa individuazione da parte dell'Ente Locale dei criteri di accesso ai servizi e delle eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente e ferma restando la clausola di invarianza finanziaria (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

Considerato, pertanto, che l'attuazione del servizio è rimessa all'autonomia degli enti locali nei limiti delle risorse disponibili, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Dato atto che essendo l'importo complessivo previsto con delibera n. 94 del 19/09/2024 pari a €75.600/40 e ritenuto di dover stornare da codesta somma quella necessaria all'affidamento al quale con la presente determina si intende dare avvio;

Ritenuto opportuno, pertanto, di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno pari ad € 66.258,00 iva compresa quale somma necessaria per pagare il servizio in oggetto, fino al momento dell'affidamento del servizio al termine della procedura già in atto;

Che la G.M. con il medesimo atto ha disposto, di assicurare il servizio in oggetto, per il periodo Ottobre 2024/Maggio 2025, per il costo pari al 65% della spesa a carico del Comune e il 35% a carico dell'utenza;

Considerato che il servizio di trasporto per le tratte Monterosso Almo - Ragusa e ritorno, può essere assicurato dalla Ditta Etna Trasporti, con sede a Catania in via San Giuseppe La Rena e, dalla Ditta AST di Modica, per le tratte Monterosso Almo - Modica e ritorno, Villaggio Gulfi - Ragusa e ritorno; ; poiché trattasi di operatori economici concessionarie di servizio pubblico urbano ed extraurbano di trasporto di persone su gomme da parte della Regione Sicilia secondo il Regolamento CE n.1370/2007 e in particolare per la Ditta ETNA Trasporti con sede legale a Catania via San Giuseppe La Rena,86/A, - C. F./ P.I. 00121700876 -, D.D.G. n.2284 del 10.08.2022;

Che la Ditta Etna Trasporti ha trasmesso tramite nota prot.8139 del 16/09/2024 le tariffe degli abbonamenti mensili per la tratta Monterosso Almo - Ragusa e ritorno;

Preso atto

Che gli studenti interessati al servizio di trasporto scolastico, per la tratta Monterosso Almo – Ragusa e ritorno, sono n.95 di cui n.75 con abbonamento mensile modulato su sei giorni la settimana e precisamente dal lunedì al sabato con un costo pari ad € 90,80 (novanta/80) di cui il 65% della spesa a carico del Comune e il 35% a carico dell'utenza e n.20 con abbonamento mensile modulato su cinque giorni la settimana e precisamente dal lunedì al venerdì con un costo pari ad € 72,70 (settantadue/70) di cui il 65% della spesa a carico del Comune e il 35% a carico dell'utenza;

Vista la L.R. 26/05/73 n.24 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario assicurare, il servizio di trasporto degli alunni pendolari, per l'anno scolastico 2024/2025 con aggiudicazione diretta ex art.50 comma 1 lettera b, D.Lgs.

36/2023, mediante la fornitura degli abbonamenti, con cadenza mensile per ciascun avente diritto, alla Ditta Etna Trasporti, con sede a Catania in via San Giuseppe la Rena;

Visto l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello di garantire il diritto allo studio degli studenti di Monterosso Almo;
- il contratto, che avverrà attraverso scambio di corrispondenza per pec, ha per oggetto la fornitura di n.95 abbonamenti per trasporto studenti Monterosso Almo - Ragusa A/R;
- il contraente viene scelto tramite affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici, atteso che trattasi di operatore economico concessionario di servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomme da parte della Regione Sicilia;
- dando atto che il soggetto prescelto è comunque in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale di che trattasi, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b, D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vizzini Papa Palmina e che la collaboratrice è la Sig.ra Concetta Giaquinta;

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs.118/2011), per cui, in forza dell'allegato1al DPCM28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura

ai sensi del D.Lgs.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 26/2022, con il quale è stata riconosciuta la P.O. alla Responsabile del servizio ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuta propria la competenza a provvedere in ordine alla materia in oggetto;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 620 del 03-10-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA

Di affidare

alla Ditta Etna Trasporti con sede a Catania in via San Giuseppe La Rena il servizio di trasporto alunni pendolari per l'A.S. 2024/2025 interessati alla tratta Monterosso Almo – Ragusa e ritorno;

Di impegnare

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio 2023/2025 al cap. 3410/15 denominato "Assistenza scolastica -Trasporto alunni pendolari-Contributo Regionale", e nel bilancio 2024/2026 al cap.3410/15 denominato "Assistenza scolastica -Trasporto alunni pendolari-Contributo Regionale" la somma complessiva di € 66.258,00 IVA inclusa per garantire il servizio sopra citato da ottobre 2024 a maggio 2025;

Di imputare la complessiva somma di € 66.258,00 IVA compresa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Eserciziodi	Piano dei conti	Importo	capitolo	impegno
imputazione	finanziari			
2024	04.06-1.03.02.15.001	€24.938,00	3410/15	
2025	0.4.0.6.1.0.2.0.2.1.7.0.0.1	041.220.00	0.410/15	
2025	04.06-1.03.02.15.001	€41.320,00	3410/15	

Di approvare il capitolato, la relazione di stima e il quadro economico;

Di dare atto

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nei limiti degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto, dall'art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

che con successive determinazioni si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolare fattura e/o documenti fiscali;

Trasmettere il presente Provvedimento al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Esecutore amministrativo

Sig.ra Concetta Giaquinta



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

IL RESPONSABILE AREA F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N. 295	del 03-10-2024 a Competenza CIG B33BE96F56	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Capitolo 3410 / Articolo 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE		
Causale	: Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti Impegno spesa CIG: B33BE96F56	
Importo 2024	Euro 24.938,00	
Importo 2025	Euro 41.320,00	

Lì, 03-10-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 19-10-2024.

Lì, 04-10-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata